



Tribunale Ordinario di Locri

Sezione Civile Unica

Il Giudice Delegato

Visto il ricorso depositato in data 27 ottobre 2025 nell'interesse di [REDACTED], nato a [REDACTED] (RC) il [REDACTED], residente in [REDACTED] (RC) alla [REDACTED] n. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola (P.IVA [REDACTED]) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dalla società [REDACTED] [REDACTED] (C.F. e P.IVA [REDACTED]), in persona dei soci Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] – P.E.C. [REDACTED]) e Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] – P.E.C. [REDACTED]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, per l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. CCII con richiesta di misure protettive;

Ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in [REDACTED] (RC);

Vista la relazione particolareggiata dal gestore della crisi dott. [REDACTED] e i relativi allegati depositati in data 28.10.2025;

Viste le note integrative depositate;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 78 CCII, valutata la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e verificata, quindi, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 77 CCII il Giudice dichiara aperta la procedura per l'omologa della proposta di concordato minore.

Ebbene, con riferimento alle condizioni di ammissibilità, si osserva che

- 1) il ricorrente non è qualificabile come consumatore, derivando l'esposizione debitoria - in origine - dalla qualità di imprenditore agricolo dell'omonima ditta nonché dai debiti - prevalentemente di natura fiscale e previdenziale - maturati nel corso dello svolgimento della propria attività professionale e da altri debiti derivanti

da finanziamenti contratti per avviare la propria attività, risultando altresì rispettati gli altri requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 74 CCII trattandosi di libero professionista svolgente l'attività di geometra (v. dichiarazioni dei redditi agli atti e certificato di iscrizione all'albo geometri);

- 2) non risulta che il ricorrente sia già stato direttamente esdebitato nei cinque anni precedenti né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, come attestato dall'OCC nella relazione agli atti;
- 3) il ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza, come definiti - rispettivamente - dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ed infatti, l'indebitamento complessivo del ricorrente ammonta a circa € **323.604,16** a fronte di un attivo che è costituito unicamente dai proventi della propria attività professionale e dal valore del compendio agricolo su cui si svolge l'attività (oggi oggetto di esecuzione immobiliare) atteso che il ricorrente non risulta proprietario neanche dell'abitazione di famiglia che gli è stata concessa in comodato e che possiede due beni mobili registrati dall'esiguo valore. È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte al soddisfacimento di tutte le obbligazioni con il proprio patrimonio e che si trovi in condizione di sovraindebitamento;
- 4) la documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante. Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 75, co. 1, CCII:
 - a. il piano con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del debitore;
 - b. una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - c. l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione, l'indicazione delle somme dovute e del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
 - d. la dichiarazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
 - e. la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie del debitore, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento dello stesso;

- 5) sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non appare sussistere la condizione ostativa di cui all'art. 77, co. 1, ult. periodo, CCII vale a dire che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 6) risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII e per come integrata, contiene:
 - a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d. la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e. l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - f. la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g. l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;
 - h. l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

In particolare, nel caso di specie, risulta che il Gestore della Crisi, dott. [REDACTED] nella relazione particolareggiata agli atti, per come integrata, ha fornito le indicazioni richieste dalla legge e come sopra richiamate attestando la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, anche mediante accesso alle banche dati, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la fattibilità e sostenibilità della proposta. Ha inoltre reso la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 75, co. 2, CCII, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. In particolare, il Gestore ha attestato che la proposta assicura ai creditori il pagamento nella misura massima realizzabile atteso che l'attivo patrimoniale è costituito unicamente dai proventi dell'attività professionale del debitore ricorrente.

Venendo, quindi, alla percentuale, alle modalità e ai tempi di soddisfacimento dei creditori, fermo il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la proposta prevede:

- il pagamento integrale e alle scadenze convenute dei crediti prededucibili costituiti dal compenso dell'OCC e Compenso OCC Residuo Stima Spese Legali Advisor e Spese Vive
- il pagamento nella misura del 68,21 % del creditore ipotecario BNL mediante il versamento di un totale di euro 65.000,00 in 13 rate semestrali;
- il pagamento nella misura del 5,89% dei creditori generali con privilegio mobiliare (INPS, Fisco, Comune, Altri) mediante il versamento di un totale di euro 12.000,00 in 3 rate semestrali;
- il pagamento dei Creditori Chirografari (BNL, AKNordic, AdER, Comune, Raco C.) nella misura del 2,73% con il residuo versato con le precedenti rate per un totale di euro 3.000,00.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, va rilevato che il debitore propone di destinare al soddisfacimento dei creditori nella misura e secondo le modalità anzidette i proventi della propria attività professionale sulla scorta del business plan allegato.

Conclusivamente, si ritiene che ricorrano le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di concordato minore e per sottoporla al vaglio e al voto dei creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

Può procedersi senza la nomina di un commissariaccolgersi, infine, la richiesta del debitore di non procedere alla nomina del Commissario giudiziale pur a fronte della disposta sospensione generale delle azioni esecutive, non apparendo tale nomina necessaria per tutelare gli interessi delle parti e non essendo prevista la continuità aziendale, ai sensi dell'art. 78, co. 2-bis, lasciando al Gestore già nominato la funzione di vigilanza.

P.Q.M.

Visto l'art. 78 CCII,

DICHIARA APERTA

la procedura diretta alla homologazione della proposta di concordato minore presentata da [REDACTED], nato a [REDACTED] (RC) il [REDACTED], residente in [REDACTED] (RC) alla [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola (P.IVA [REDACTED]);

NOMINA

Commissario giudiziale il dott. [REDACTED]

DISPONE

che, a cura del Commissario Giudiziale, la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese ove il debitore svolga attività d'impresa;

ORDINA

la trascrizione del decreto presso i competenti uffici in presenza di immobili o beni mobili registrati di cui è prevista la cessione, con esclusione dei beni già pignorati;

DISPONE

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestro conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

AVVERTE

il debitore istante che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

ASSEGNA

ai creditori termine fino al 05.12.2025 per far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la **dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni** (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che, **in mancanza di comunicazione al Commissario Giudiziale o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;**

AVVERTE

i creditori che, nella comunicazione da trasmettere al Commissario Giudiziale, dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che, in difetto, i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto;

che il Commissario Giudiziale, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC, al Commissario Giudiziale e al ricorrente.

Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data 05.11.2025.

Il Giudice Delegato

